AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 256/26/CONS

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA INERENTI A MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DELLE SOCIETÀ RADIOTELEVISIVE E DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMI 3, 4, 5, 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, DI CUI ALLA DELIBERA N. 265/22/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 3 novembre 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione);

VISTO il regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del

mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (di seguito, "EMFA");

VISTO il regolamento interno del Comitato europeo per i servizi di media, recante "*Rules of Procedure of the European Board for Media Services*", adottato nella plenaria dell'11 aprile 2025;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*";

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante "*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità*";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*" (di seguito, "ROC"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante "*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di*

proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all'articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208";

VISTA la delibera n. 66/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante "*Adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208*";

VISTA la delibera n. 251/25/CONS, del 28 ottobre 2025, recante "*Esiti della consultazione pubblica concernente l'individuazione dei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, avviata con delibera n. 97/24/CONS, del 17 aprile 2024*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*", come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

CONSIDERATO che l'EMFA, al Capo III, Sezione 2, articoli 8 e seguenti, istituisce e disciplina il funzionamento del Comitato europeo per i servizi di media (di seguito, "Comitato");

CONSIDERATO che l'articolo 22 dell'EMFA, concernente la disciplina delle concentrazioni nel mercato dei media, al paragrafo 2, dispone che: "*In una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media di cui al paragrafo 1, si tiene conto degli elementi seguenti:*

a) l'impatto previsto della concentrazione del mercato dei media sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità dei servizi e dell'offerta dei media sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altre imprese del settore dei media o di altri settori;

b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, comprese le misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali;

c) la probabilità che, in assenza della concentrazione del mercato dei media, le parti coinvolte nella concentrazione del mercato dei media rimangano economicamente sostenibili e l'esistenza di possibili alternative per garantirne la sostenibilità economica;

d) se del caso, le conclusioni della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto in merito al pluralismo e alla libertà dei media; e

e) se del caso, gli impegni che le parti coinvolte nella concentrazione del mercato dei media possono offrire per salvaguardare il pluralismo dei media e l'indipendenza editoriale.";

CONSIDERATO che il medesimo articolo 22, al paragrafo 2, lettera a), individua un insieme articolato di elementi che devono essere presi in considerazione dalle autorità nazionali di regolamentazione nella valutazione delle concentrazioni del mercato dei media, tra cui gli interessi, i legami o le attività delle parti in altre imprese del settore dei media o di altri settori;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento adottato con delibera n. 265/22/CONS, l'obbligo di notifica all'Autorità è circoscritto alle operazioni di concentrazione nelle quali le parti operano nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) ovvero, qualora una sola di esse operi nel SIC, alle concentrazioni in cui l'altra parte sia un soggetto tenuto all'iscrizione al ROC;

PRESO ATTO che, alla luce dell'attuale formulazione del medesimo articolo 4, comma 1, lettere a) e b), restano escluse dall'obbligo di notifica le operazioni di concentrazione realizzate da soggetti attivi in altri settori economici che non siano tenuti all'iscrizione al ROC, e che ciò comporta l'impossibilità per l'Autorità di conoscere le concentrazioni nelle quali gli interessi, i legami e le attività extra-settoriali dell'acquirente potrebbero assumere rilievo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), dell'EMFA;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di modificare l'articolo 4 del Regolamento di cui alla delibera n. 265/22/CONS, al fine di rendere l'ambito delle operazioni di concentrazione soggette all'obbligo di notifica conforme a quanto disposto dall'articolo 22 dell'EMFA e, contestualmente, mantenere il necessario collegamento oggettivo delle operazioni con il settore dei media, specificando che il requisito dell'operatività nel SIC deve sussistere in capo al soggetto acquisito;

CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo 22, ai paragrafi 4, 5 e 6, prevede che: "*4. Qualora una concentrazione del mercato dei media possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, l'autorità o l'organismo*

nazionale di regolamentazione interessato consulta preventivamente il comitato in merito al suo progetto di valutazione o parere.
5. Entro i termini stabiliti nel suo regolamento interno, il comitato elabora un parere sul progetto di valutazione o sul progetto di parere di cui al paragrafo 4, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2, e lo trasmette all'autorità o organismo nazionale di regolamentazione e alla Commissione.
6. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 4 tiene nella massima considerazione il parere di cui al paragrafo 5. Qualora non si attenga al parere, in tutto o in parte, tale autorità o organismo nazionale di regolamentazione fornisce al comitato e alla Commissione una giustificazione motivata della sua posizione entro le scadenze che il comitato deve stabilire nel proprio regolamento interno.";

CONSIDERATO che il Comitato ha adottato il regolamento interno "*Rules of procedure of the European Board for media services*" durante la plenaria dell'11 aprile 2025;

PRESO ATTO che il regolamento interno "*Rules of procedure of the European Board for media services*", all'articolo 19f, ha stabilito le modalità e le tempistiche del processo di adozione del parere che il Comitato è tenuto a rilasciare alle autorità nazionali ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, dell'EMFA, prevedendo in particolare che il parere viene adottato entro un termine complessivo di quindici giorni lavorativi e che, qualora l'autorità nazionale non si attenga, in tutto o in parte, al parere, la stessa deve fornire al Comitato e alla Commissione europea una giustificazione motivata della sua posizione entro il termine di cinque giorni lavorativi dall'adozione della sua decisione;

CONSIDERATO che la disciplina introdotta dall'EMFA all'articolo 22, paragrafi 4, 5 e 6, nonché dal predetto regolamento "*Rules of procedure of the European Board for media services*", rileva nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo IV del Regolamento di cui alla delibera n. 265/22/CONS, incidendo sulle modalità di adozione del provvedimento conclusivo e sui relativi tempi di svolgimento del procedimento;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di modificare e integrare il testo del Regolamento adottato con delibera n. 265/22/CONS, al fine di aggiornare la procedura ivi prevista disciplinando le modalità di richiesta del predetto parere al Comitato nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Autorità aventi ad oggetto le operazioni di concentrazione del mercato dei media che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media;

RAVVISATA infine la necessità di apportare al testo del Regolamento di cui alla delibera n. 265/22/CONS ulteriori modifiche ritenute opportune alla luce della prassi applicativa sinora maturata dall'Autorità con riferimento alle operazioni di acquisizione o di voltura delle autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. È avviato il procedimento inerente a modifiche e integrazioni al Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di cui alla delibera n. 265/22/CONS.

2. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 1, è indetta la relativa consultazione pubblica sulle modifiche e integrazioni al predetto Regolamento.

3. Il documento di consultazione e le modalità di consultazione sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. Il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità. Tale termine è sospeso per le richieste di informazioni e documenti, per il tempo necessario allo svolgimento della consultazione pubblica e per le eventuali interlocuzioni con altre Istituzioni pubbliche. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con delibera.

5. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Savini, dell'Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella